UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale
01/09/2026
Prot. ..532527..... Tit....I Cl.3...
Rep. Decreti ..2963.....

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii;
- visto il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e ss.mm.ii.;
- visto il D.M. 5 agosto 1998, n. 363, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- visto il D.R. n. 3635 del 6 agosto 1999, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università di Catania;
- visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che, in attuazione della 1egge 3 agosto 2007, n. 123, pur confermando le linee generali della precedente impostazione, ha mirato ad innovare le categorie definitorie individuate dal d.lgs. 19 settembre 1994 n.626;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm., la quale ha riordinato l'articolazione interna agli Atenei e ha profondamente innovato il ruolo e le prerogative dell'ex direttore amministrativo, introducendo, all'art. 2, comma 1, lett. a), la figura del direttore generale;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4/01/2016 e ss.mm.ii.;
- visto che, alla luce dei superiori mutamenti normativi, è stata avvertita la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- vista la delibera del 24 luglio 2026, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la suindicata proposta di nuovo regolamento, con il parere favorevole del Senato Accademico espresso in data 22 luglio 2026;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il **Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Catania,** di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il 15 settembre 2026, sostituendo il Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, emanato con D.R. n. 3635 del 6 agosto 1999.

IL RETTORE
Prof. Enrico Foti

V.V.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n. ..1098..... Prot. ..532537...
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo
dal ...01/09/26... al ...11/09/26...
Il Responsabile

Rettore
ENRICO FOTI
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CATANIA
31.08.2026
14:27:50
GMT+02:00

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

PARTE I

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Università degli Studi di Catania di seguito denominata "Università".
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla medesima presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Università.
3. Le prescrizioni del Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Detti lavoratori sono tenuti a osservarle.
4. Il Regolamento non si applica alle modalità di esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore sulla protezione fisica e medica dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori classificati come "lavoratori esposti" ai sensi del D.Lgs 30 luglio 2020 n. 101 e s.m.i. che sono oggetto di separato e specifico regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni quali sono desunte, per i profili essenziali, dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e del D.M. 5 agosto 1998 n. 363.

a. ***Addetto alla squadra di emergenza interna*:** lavoratore, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, designato dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

b. ***Addetto al primo soccorso aziendale (APSA)*:** lavoratore, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, designato dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per l'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sanitaria.

c. **Preposto:** lavoratore, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b-bis) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 individuato dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per l'effettuazione della vigilanza di cui all'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Per l'Amministrazione centrale, sono preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i responsabili delle Unità operative e degli uffici afferenti alle aree organizzative della medesima, nonché nell'ambito dei laboratori, i responsabili tecnici di laboratorio e i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio quando non sono responsabili dei progetti di ricerca e non siano qualificabili come dirigenti. Per i Dipartimenti e le strutture didattiche scientifiche, i centri di servizio e di ricerca, i responsabili degli uffici afferenti alla struttura.

d. ***Attività lavorative:*** le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dall'Università direttamente o indirettamente sia all'interno delle proprie strutture sia presso strutture di terzi

o comunque al di fuori della sede istituzionale. In tale ultima ipotesi, le attività di tutela vengono svolte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del D.M.363/98.

e. ***Datore di lavoro***: il datore di lavoro ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera b), 2° periodo, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, secondo cui *"nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa*". Per l'Università**,** sono datori di lavoro ai fini della sicurezza, anche ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 363/98, il Rettore e i soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabili come unità produttive**,** individuate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione; in particolare, sono datori di lavoro: il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Strutture didattiche speciali, compresa la Scuola Superiore e il Presidente dell'Azienda Agraria Sperimentale**.**

Per quanto concerne la Direzione Generale, essendo la stessa articolata in Aree alle quali sono stati conferiti autonomi poteri di gestione, organizzazione e spesa, i Dirigenti di Area e i Direttori dei Centri di servizio sono delegati all'attuazione di tutti gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ad esclusione di quelli di cui all'art. 17 della stessa (valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e designazione del responsabile del Servizio per la prevenzione e protezione).

f. ***Dirigenti:*** il dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come la "*persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*. Per l'Università**,** sono dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i Responsabili delle Ripartizioni, i Coordinatori dei Dipartimenti, i responsabili amministrativi delle Strutture didattiche speciali, i responsabili delle attività didattiche o di ricerca in aula e in laboratorio, i direttori dei musei, i direttori delle riserve naturali e i Responsabili delle Biblioteche.

g. ***Laboratorio:*** è considerato laboratorio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 363/98, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria. Tutti i laboratori dell'Ateneo sono coordinati e gestiti dall'Area Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) e conseguentemente fanno parte dell'Amministrazione di Ateneo.

h. ***Lavoratore:*** sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 363/98, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dipendenti dell'Università. È considerato lavoratore, inoltre, ai soli fini del presente Regolamento, anche il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali previste all'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre considerati lavoratori, ai

sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai fini del presente Regolamento, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti a essi equiparati, quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.

i. ***Luogo di lavoro:*** ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro nell'ambito dell'Ateneo e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.

j. ***Medico competente:*** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nominato dal datore di lavoro o dal dirigente delegato per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla stessa Legge. Nel caso di presenza di più unità produttive, il datore di lavoro o il dirigente delegato può, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nominare più medici competenti individuando tra essi un medico competente coordinatore, il quale deve farsi promotore, nell'intento dell'unitarietà d'indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.

k. ***Manuale del sistema di organizzazione e gestione della sicurezza dell'Università di Catania:*** insieme dei regolamenti, delle disposizioni e delle procedure di Ateneo, finalizzati all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in tema di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

l. ***Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):*** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati. In base all'art. 47 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il numero di RLS previsto per unità produttive con oltre 1000 lavoratori è pari a sei, numero aumentabile in base ad accordi interconfederali o contrattazione collettiva. L'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata da apposito Regolamento, che ne prevede la designazione o l'elezione da parte dei lavoratori nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

m. ***Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL):*** ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM 363/98 è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in aula o in laboratorio.

n. ***Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione:*** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, individualmente designata, con atto non delegabile, da ciascun datore di lavoro a cui risponde, come responsabile dell'Unità operativa di prevenzione e protezione, per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

o. ***Sistema di gestione della sicurezza di Ateneo:*** sistema per l'implementazione, l'attuazione ed il mantenimento, attraverso il modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 8, delle misure mirate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutte le Strutture dell'Università, integrando gli obiettivi e le politiche per la salute e la sicurezza nella progettazione e nella gestione del sistema di lavoro. Il Direttore Generale, attraverso il sopracitato modello di organizzazione e di gestione esercita, tramite l'HSE, l'alta vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Sistema di gestione della sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate**,** anche tramite esperto a ciò formalmente

delegato. L'HSE provvede a realizzare e aggiornare il Modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e a verificare la corretta applicazione, presso le strutture universitarie, delle procedure ivi contenute, attraverso audit interni.

p. ***Unità produttiva***: struttura dotata di autonomia gestionale e amministrativa e con attribuzione di un budget. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate unità produttive: l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti, le Strutture didattiche speciali di Siracusa e di Ragusa, la Scuola Superiore e l'Azienda Agraria Sperimentale, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, individuata con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

q. ***Area Salute Sicurezza e Ambiente (HSE):*** è la struttura, unica per tutto l'Ateneo, di supporto tecnico-operativo ai Datori di Lavoro individuati dell'Ateneo, idonea a rendere più efficace l'assolvimento dei correlati obblighi di prevenzione e protezione, mediante un supporto altamente qualificato, specialistico e continuativo.

L'area HSE è coordinata da un dirigente, sotto la responsabilità del Direttore Generale.

Punti chiave dell'Area HSE:

- Unicità: opera a livello centralizzato per l'intera amministrazione, i dipartimenti e per tutte le altre attività produttive di cui al precedente punto p.
- Destinatari: assiste direttamente i Datori di Lavoro (Rettore, Direttori di Dipartimento o Direttore Generale).
- Obiettivo: ottimizzare le misure di prevenzione, protezione e sostenibilità ambientale dell'Ateneo.

Art. 3 - Obblighi e attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e quale rappresentante legale dell'Università e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compete, anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98, di:

a. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
b. nominare il medico competente e il medico competente coordinatore, qualora necessario;
c. assicurare l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
d. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Il Rettore svolge la funzione di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che operano nell'ambito di strutture non qualificate come unità produttive ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 - Individuazione dei datori di lavoro ai fini dell'attuazione degli obblighi di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 363/98, il datore di lavoro è individuato, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee qualificabili come unità produttive, così come definite nel presente Regolamento. Per tutte le altre strutture non qualificabili come unità produttive, il datore di lavoro individuato è il Rettore.

Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei datori di lavoro

1. I soggetti di vertice delle unità produttive e il Rettore nei casi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, in qualità di datori di lavoro, provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e nei confronti dei lavoratori su cui esercitano funzioni gerarchiche, a:

a. garantire, in collaborazione con l'USPP, l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, per tutte le attività, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che possono originare rischi lavorativi, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta al datore di lavoro individuato;
b. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
c. segnalare alle competenti Aree: Area della progettazione dello sviluppo Edilizio e della manutenzione (APSEMA), HSE, Area della Direzione Generale o dell'unità produttiva, le non conformità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, al fine della programmazione dei necessari interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge;
d. garantire, nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto, la realizzazione di misure urgenti provvisorie di messa in sicurezza, in caso di pericolo grave e immediato;
e. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge anche delegando i propri dirigenti e vigilando sul loro operato.
2. Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d) i datori di lavoro destinano una parte dei fondi assegnati alla propria struttura.
3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza, i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 utilizzano l'Unità operativa Servizio di Prevenzione e Protezione (USPP).
4. In funzione della complessità organizzativa della propria struttura, delegano uno o più preposti per la sicurezza con il compito di coadiuvarli nell'individuazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.
5. Quando in uno stesso edificio sono presenti più datori di lavoro, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di locali assegnati, promuove la collaborazione tra i diversi datori di lavoro al fine dell'elaborazione del piano di emergenza e l'effettuazione delle esercitazioni antincendio, nonché ogni forma di coordinamento finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza.
6. I datori di lavoro possono delegare i propri dirigenti per l'attuazione di specifici obblighi di sicurezza, secondo le modalità previste dall'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 6 - Obblighi e attribuzioni del Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

Il Responsabile delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) è una figura equiparata al ruolo di dirigente.

I suoi obblighi principali riguardano la gestione diretta della sicurezza all'interno degli spazi di sua competenza e la tutela degli utenti del laboratorio, inclusi gli studenti, che sono per legge equiparati ai lavoratori, con il supporto dei tecnici di laboratorio, in qualità di preposti.

1. Collaborazione e Valutazione dei Rischi

Il RADRL è la figura che conosce nel dettaglio i processi e le sostanze utilizzate nel proprio spazio di ricerca o didattica a cui vengono attribuiti i seguenti compiti:

- Identificazione dei soggetti esposti: individua tutti i collaboratori, tesisti e studenti che frequentano il laboratorio.
- Aggiornamento del DVR: collabora con l'Unità operativa Servizio di Prevenzione e Protezione (USPP) e con il Medico Competente per fornire le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi specifici.

- Segnalazione di variazioni: comunica tempestivamente al proprio Datore di Lavoro ogni modifica nell'organizzazione o nelle linee di ricerca che possa variare il livello di rischio.

2. Informazione, Formazione e Addestramento

Pur restando il Datore di Lavoro il titolare ultimo di tale obbligo, il RADRL opera sul campo garantendo l'effettiva competenza di chi accede ai locali, attraverso:

- Informazione sui rischi specifici: istruisce il personale e gli studenti sui rischi specifici delle apparecchiature e delle sostanze manipolate.
- Addestramento pratico: verifica che tutti i frequentatori abbiano ricevuto adeguato addestramento all'uso corretto di macchinari, prototipi e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- Schede di sicurezza: garantisce la disponibilità e la reperibilità delle schede di sicurezza dei prodotti chimici all'interno del laboratorio.

3. Vigilanza e Controllo Operativo

In quanto figura di riferimento durante lo svolgimento delle attività, esercita una costante azione di controllo.

- Rispetto delle procedure: vigila affinché i lavoratori e gli studenti applichino le norme interne di sicurezza e utilizzino correttamente i DPI.
- Inibizione degli accessi: impedisce l'accesso al laboratorio a soggetti non autorizzati o non provvisti della necessaria formazione e dei relativi dispositivi di protezione.
- Interruzione delle attività: sospende immediatamente le lavorazioni in caso di pericolo grave, immediato o in assenza delle misure preventive standard.

4. Gestione di Strumentazioni, Impianti e Presidi di Sicurezza

Garantisce l'efficienza dell'ambiente di lavoro in relazione alle attività svolte.

- Manutenzione delle attrezzature: verifica lo stato di conservazione e il buon funzionamento in sicurezza di tutte le attrezzature e sistemi di protezione in uso negli ambienti in cui opera.
- Segnalazione di anomalie: comunica immediatamente all'HSE eventuali guasti strutturali o impiantistici che non può risolvere direttamente.
- Segnaletica di sicurezza: vigila sulla corretta esposizione dei cartelli di pericolo, divieto ed emergenza necessari all'interno del locale.

Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei preposti

1. Tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, come i tecnici di laboratorio, sono considerati preposti e come tali devono:

a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
h. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
I dirigenti delegati di ciascuna unità organizzativa devono individuare nominalmente i preposti, i quali devono sottoporsi alla formazione prevista dalla normativa vigente in relazione al loro specifico ruolo.

Art. 8 - Obblighi dei lavoratori

1. Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all'Ateneo.
2. Tutti i lavoratori debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare, devono:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/raffreddamento portatili, piastre, fornelletti, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal responsabile di struttura;
h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dall'Ufficio del Medico competente.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.

Art. 9 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Essi hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, in particolare:
a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, laddove istituiti;
g) ricevono una formazione adeguata;
h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con il Rettore o suo delegato;
m) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avvertono il Rettore, gli altri datori di lavoro individuati o i preposti, dei rischi individuati nel corso della loro attività;
o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.
4. Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 10 - L'Unità operativa Servizio di Prevenzione e Protezione (USPP)

1. L'Unità Operativa Servizio di Prevenzione e Protezione svolge le funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sia per le aree comuni e per le unità organizzative non riconducibili ad unità produttive, di competenza del Rettore, sia per le unità produttive, come definite nel presente Regolamento, di competenza dei diversi datori di lavoro.

2. L'USPP è, inoltre, la struttura utilizzata dal Rettore e dai Datori di lavoro individuati, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98, per l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di Ateneo.
3. L'USPP è costituito da un responsabile e da addetti, in numero congruo rispetto alle caratteristiche dell'Ateneo, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
4. Il Responsabile dell'USPP (RSPP) è nominato dal Rettore e dai singoli Datori di lavoro individuati; il Responsabile SPP può coincidere per più unità produttive.
5. È addetto all'USPP (ASPP) il personale tecnico amministrativo, attribuito all'Unità operativa, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.
6. L'USPP dispone di mezzi e spazi sufficienti e adeguati a svolgere i propri compiti istituzionali.

Art. 11 - Compiti dell'Unità operativa Servizio di Prevenzione e Protezione (USPP)

1. L'USPP provvede:
   a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e all'elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici avvalendosi, eventualmente, della consulenza di esperti qualificati interni o esterni all'Università;
   b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
   c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
   d. a proporre i programmi di informazione e formazione, sentiti i RLS;
   e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza indetta dal Rettore o dai Datori di lavoro individuati;
   f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
   g. a elaborare e aggiornare i piani di emergenza e le planimetrie delle vie di fuga per tutti gli edifici dell'Ateneo, con il supporto dell'HSE.

2. Per la valutazione dei rischi, l'USPP si avvale della collaborazione dell'Ufficio del Medico competente e dell'esperto della radioprotezione, nonché della consulenza di professionisti interni o esterni all'Ateneo. Inoltre, l'USPP, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363/98, collabora con i Responsabili delle Attività di Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL), nei casi previsti dallo stesso decreto.
3. Per le valutazioni di rischi specifici e per il controllo ed il monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori a determinati rischi, nonché per la conseguente definizione delle misure preventive e protettive, l'USPP si avvale dell'HSE; si può, inoltre, avvalere dei Dipartimenti competenti nei singoli settori, sulla base di appositi accordi con i relativi Direttori.

Art. 12 –Ufficio del Medico Competente

1. L'Ufficio del Medico competente è la struttura deputata all'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 2, lett. d, artt. 25 e 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
2. La responsabilità dell'Ufficio è affidata al medico competente coordinatore, in possesso di uno dei titoli o requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, della Legge.
3. Fanno parte dell'Ufficio i medici competenti incaricati, nonché il coordinatore degli addetti al primo soccorso, i quali rispondono del loro operato al datore di lavoro, attraverso il medico competente coordinatore.

4. L'Ufficio del Medico Competente, tramite il medico competente coordinatore e il coordinatore degli addetti al primo soccorso, attua le misure previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e quelle di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
5. All'Ufficio sono assegnati mezzi, risorse e spazi adeguati allo svolgimento dei relativi compiti.

Art. 13 - Ufficio dell'esperto per la radioprotezione

1. Nell'Università le attività che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, sono sottoposte al controllo dell'esperto di radioprotezione (già esperto qualificato). Le modalità di esecuzione degli obblighi di legge previsti in merito sono oggetto di separato e specifico regolamento.
2. L'ufficio dell'esperto per la radioprotezione dovrà organizzare corsi periodici di qualificazione e formazione.

PARTE II

Art. 14 - Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per tutte le attività che si svolgono nell'ambito della propria unità produttiva.
2. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con Enti esterni, richiamate dal presente regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. 363/98, per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
4. Il datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, garantisce l'effettuazione della valutazione di cui ai punti precedenti e l'elaborazione del documento di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con la collaborazione dell'USPP, dell'HSE e dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, delle strutture di supporto tecnico interne all'Ateneo nonché e di ogni altro consulente interno o esterno necessario.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
6. Il documento di valutazione del rischio deve essere dotato di data certa, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, apposta tramite le procedure previste dalla normativa vigente.
7. Il documento deve essere conservato presso l'unità produttiva cui si riferisce e messo a disposizioni degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta e degli RLS per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 81/08.

Art. 15 - Gestione delle emergenze

1. L'USPP, sulla base della valutazione dei rischi e delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche interne ed esterne all'Ateneo, predispone i piani di emergenza per le varie strutture di competenza e definisce la composizione e la tipologia delle squadre di emergenza e di primo soccorso nei vari insediamenti universitari.
2. I datori di lavoro o i dirigenti delegati designano, su indicazione dell'USPP**,** sentiti gli RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, di cui al precedente art. 2, lettera a).
3. Nei casi in cui in uno stesso edificio siano presenti più unità produttive, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori/utenti presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di ambienti assegnati, assicura l'elaborazione del piano di emergenza, con la collaborazione dell'USPP, e promuove la cooperazione e il coordinamento della gestione dell'emergenza con gli altri datori di lavoro presenti.
4. I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza:
a. non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
b. sono tenuti a sottoporsi ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione, nonché alla attuazione delle procedure previste nei piani di emergenza ed evacuazione.
5. La designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dal Responsabile di Struttura, dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, da ogni altro soggetto operante all'interno della Struttura.
6. I lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
7. Nella designazione degli incaricati della gestione dell'emergenza si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.
8. I datori di lavoro o i dirigenti delegati, tramite l'USPP, e avvalendosi, se necessario, di enti di formazione o di docenti esterni, provvedono a formare ed informare adeguatamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza.
9. Per ogni edificio è designato un "coordinatore del piano di emergenza" cui sono affidati i compiti di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano di emergenza.
10. I datori di lavoro, con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura e con il supporto del USPP e dell'HSE, per quanto di competenza, assicurano che vengano effettuate, presso gli edifici adibiti a didattica e ricerca, ove è presente la propria struttura, almeno due esercitazioni antincendio l'anno. Laddove in un edificio siano presenti più unità produttive, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori/utenti presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di locali assegnati, avrà l'onere dell'organizzazione dell'esercitazione, coordinandosi con gli altri datori di lavoro presenti.
11. Negli edifici adibiti esclusivamente ad attività di tipo amministrativo, l'esercitazione antincendio di cui al comma precedente, deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

Art. 16 - Informazione, formazione e addestramento

1. L'azione informativa e formativa dell'Università si esplica attraverso materiale informativo, corsi e seminari e formazione a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente.
2. I datori di lavoro o i dirigenti delegati garantiscono che a ciascun lavoratore sia fornita, tramite l'USPP, l'informazione e la formazione generale di base e provvedono con proprie risorse, formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura, alla formazione e all'addestramento dei lavoratori sui rischi specifici relativi al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
3. La formazione generale e specifica dei lavoratori, la formazione dei preposti, la formazione dei dirigenti, la formazione degli addetti alle squadre di emergenza e di primo soccorso, la

formazione degli RLS, ASPP e RSPP (se interno), è svolta dalla HSE, per la parte di competenza, anche con la collaborazione del Settore formazione.

Art. 17 - Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l'acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 77 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai datori di lavoro, con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura, in collaborazione con l'USPP, l'HSE e con i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio.
2. I datori di lavoro provvedono a tenere un registro di consegna dei DPI ai lavoratori.
3. I datori di lavoro provvedono altresì con risorse proprie a effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento al personale sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 77 della Legge.

Art. 18 - Avvio e modifica di attività lavorative

1. L'avvio di nuove attività lavorative, nonché le modifiche di attività già poste in essere, compresa l'esecuzione di lavori per la variazione della destinazione d'uso di locali, l'introduzione di nuove macchine e attrezzature e comunque l'adozione di nuove tecnologie, devono essere sottoposte al parere preventivo dell'USPP, e, per le parti di competenza, dell'HSE e dell'Area per la Manutenzione Edilizia, ai fini della individuazione delle misure più appropriate per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Ai fini dell'individuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro delle singole unità produttive, nel caso di avvio di nuove attività ovvero di modifiche di attività già poste in essere, di introduzione di nuove macchine o attrezzature, nonché in caso di mutamento di mansioni di lavoratori precedentemente assegnati a compiti e funzioni diverse, predispongono la procedura di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e della scheda di destinazione lavorativa (SDL) di cui al presente Regolamento.

Art. 19 - Utilizzo di nuovi "mezzi tecnici" e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici

1. Prima dell'impiego di nuove macchine, attrezzature di lavoro, impianti e altri mezzi tecnici in generale, realizzati e utilizzati nelle attività dell'Ateneo e in particolare in quelle di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro, con la collaborazione dell'USPP e dell'HSE deve:
a. garantire la corretta protezione del personale, con riferimento ai dati di progettazione, dai possibili rischi connessi con la realizzazione di tali nuovi mezzi, adottando eventuali specifiche precauzioni;
b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati, informati ed addestrati sui particolari rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti fisici, chimici e biologici.

Art. 20 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro e il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione dell'USPP e dell'HSE.

Art. 21 - Attività svolte presso altri enti ed enti ospitati

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei lavoratori di altri enti che svolgono la propria opera presso l'Ateneo, le competenze sugli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sono individuate attraverso specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98.

Art. 22 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera

Nell'Ateneo, gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione sono regolati dall'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08. Tali norme servono a tutelare la salute dei lavoratori esterni e della comunità universitaria dai rischi derivanti dalla compresenza di più attività lavorative nei medesimi spazi.

La figura che assume la responsabilità di questi adempimenti è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

1. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Il RUP, prima di affidare qualsiasi lavoro, servizio o fornitura, deve verificare che l'operatore economico sia regolarmente qualificato ed idoneo.

- Richiesta del DURC: accertamento della regolarità contributiva.
- Richiesta del certificato CCIAA: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Autocertificazione: dichiarazione dell'organico e del possesso dei requisiti specifici per il lavoro da svolgere.

2. Obblighi di informazione reciproca

il RUP deve fornire ai soggetti appaltatori informazioni dettagliate e trasparenti:

- Sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andranno a operare.
- Sulle misure di prevenzione e di emergenza generali adottate nelle strutture dell'Ateneo.
- Ricezione informazioni dall'appaltatore: a sua volta, l'impresa esterna deve informare il RUP sui rischi specifici portati dalla propria attività all'interno delle sedi.

3. Cooperazione e coordinamento

Il RUP e l'impresa esterna devono collaborare attivamente per evitare infortuni.

- Cooperazione: attuazione congiunta delle misure di prevenzione dei rischi che possono impattare reciprocamente sulle diverse attività lavorative.
- Coordinamento: pianificazione degli interventi per eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle "interferenze" tra i lavori dell'ateneo e quelli della ditta esterna.

4. Redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

- Il RUP deve elaborare il DUVRI, un documento che analizza i rischi da interferenza e indica le misure per eliminarli.
- Integrazione contrattuale: il DUVRI deve essere tassativamente allegato al contratto d'appalto o d'opera, pena la nullità del contratto stesso.
- Costi della sicurezza: all'interno del documento devono essere quantificati i costi legati alla sicurezza delle interferenze, i quali non possono essere soggetti a ribasso d'asta nelle gare d'appalto.

Art. 23 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1a. All'Area della Progettazione, dello sviluppo edilizio e della Manutenzione (APSeMA) spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle pertinenze e degli impianti generali quali:

impianti elettrici e di messa a terra, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento, impianti di sollevamento, ecc. nonché l'ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni previste, ad essi relative, e la tenuta di detta documentazione.
1b. All'HSE spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e presidi fissi e mobili antincendio e di emergenza, dei DPC nei laboratori, degli impianti di gas tecnici, dei sistemi di rivelazione gas in ambiente, degli impianti di trattamento acque, nonché l'ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni previste, ad essi relative, e la tenuta di detta documentazione.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, attraverso tempestive segnalazioni effettuate all'Area con le modalità previste con apposita circolare, garantiscono gli interventi manutentivi in caso di guasti, deterioramenti e malfunzionamenti delle postazioni di lavoro e, più in generale, degli edifici e pertinenze di propria competenza. In caso di situazioni di pericolo imminente, intervengono direttamente con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura o con risorse assegnate nell'ambito del rispettivo budget, per la messa in sicurezza provvisoria, in attesa dell'intervento manutentivo per la messa a norma definitiva.
I Direttori di Dipartimento, i Presidenti delle Strutture didattiche speciali, compreso il Presidente della Scuola Superiore e il Coordinatore dell'Azienda Agraria Sperimentale provvedono altresì, con risorse proprie della struttura di riferimento:
a) alle minute manutenzioni edili e impiantistiche, quali sostituzione o riparazione di elementi semplici, smontaggi e successivi rimontaggi di tipo omogeneo che non richiedono una rivalutazione globale degli impianti e/o strutture in essere;
b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito della propria attività di didattica, ricerca e servizio e alle registrazioni delle attività manutentive svolte autonomamente secondo le procedure previste nel "*Manuale della sicurezza*" di Ateneo.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione interna in materia di sicurezza precedentemente emanata non in accordo con quanto in esso disposto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2026, sostituendo il Regolamento d'Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, emanato con D.R. n. 3635 del 6 agosto 1999.